



COMUNE DI ALBEROBELLO

Provincia di Bari



Prot. n. 473 del 10 gennaio 2006

Oggetto: BANDO per il conferimento di incarico di revisione contabile. Artt. 234 e ss. D. Lgs. n.267/00. Periodo 01 febbraio 2006 - 31 gennaio 2009.

IL SINDACO

L'Amministrazione comunale deve procedere alla elezione del nuovo Collegio dei Revisori contabili con decorrenza dal 01 febbraio 2006.

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, può pervenire a mezzo raccomandata a/r, posta celere, agenzia di recapito, corrieri autorizzati, ovvero presentata direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

La busta, sigillata e controfirmata sui lembi, all'esterno dovrà riportare la seguente dicitura: "Contiene richiesta di partecipazione all'affidamento dell'incarico di Revisore dei Conti.".

Indirizzo al quale devono pervenire le istanze: Comune di Alberobello – Servizio Economico – Finanziario - Piazza del Popolo - 70011 - ALBEROBELLO - (Ba).

MODALITA' E DICHIARAZIONI DA PRODURRE A CORREDO DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR 28/12/2000, n. 445, con la quale il soggetto concorrente dichiara:

- 1) i propri dati anagrafici;
- 2) di essere iscritto ad almeno uno dei seguenti elenchi professionali:
 - a) Registro dei revisori contabili;
 - b) Albo dei dottori commercialisti;
 - c) Albo dei ragionieri,con indicazione del numero e data di prima iscrizione;
- 3) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art.236, comma 1, D.Lgs.n.267/00, secondo cui:

"1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale."
- 4) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art.236, commi 2 e 3, D.Lgs.n.267/00, secondo cui:

"2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso."

5) di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi nn. 1423/56, 575/65 e D.L.vo n.490/94 e successive modifiche e integrazioni;

6) di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro, previste dagli artt.235, 239 e 240 del D.Lgs.n.267/00, dagli artt. 15, comma 12; 23, comma 5; 28, commi 1 e 2; 29, commi 16 e 17; 34, della Legge 27 dicembre 2002, n.289 e dall'art. 1, comma 42 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;

7) il rispetto dei limiti di cui all'art.238, comma 1, D.Lgs.n.267/00 secondo cui ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

AVVERTENZE:

- la mancata o incompleta produzione della sopraindicata documentazione, salvo regolarizzazione di vizi formali, comporterà la non ammissione alla elezione, senza ulteriori formalità, da parte del Consiglio comunale di Alberobello;

- ai sensi della legge n. 196/2004, si precisa che il trattamento dei dati personali, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi. -

Durata dell'incarico: a norma dell'art. 235, D.Lgs.n.267/00:

"1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente."

Importo complessivo massimo stimato dell'incarico: a norma dell'art. 241, D.Lgs.n.267/00:

"1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.

2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.

3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.

4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.

5. ...omissis... .

6. ...omissis... .

7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.”.

Termine di presentazione delle istanze di partecipazione: giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando.

Ai fini dell'osservanza del termine, farà fede la data di arrivo delle domande all'ufficio protocollo di questo Ente.

E' possibile scaricare lo schema del presente bando dal sito internet www.comune.alberobello.ba.it alla voce “gare ed appalti”.

Dalla Residenza Municipale, 10 gennaio 2006

**Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
Dott.ssa Maria Punzi**